

L. 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 19 Controllo della fauna selvatica

Comma 2

Le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.

Tale controllo, **esercitato selettivamente**, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

I piani vengono attuati dalla POLIZIA PROVINCIALE che si avvale

- proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio
- delle guardie forestali (CARABINIERI FORESTALI)
- delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio (POLIZIA MUNICIPALE)

Art 2. Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale
2. **Le norme della presente legge non si applicano** alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle **nutrie**, alle arvicole. Per le specie alloctone la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'art. 19.

**DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

Art. 16 Controllo delle specie di fauna selvatica

- 1. La Regione ... provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia**
- 2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco...**
- 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo ...**

la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi ... consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi...

I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province ... ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province...

Art. 16 bis Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta

1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica spetta alla Regione.

GLI ANIMALI ABBATTUTI IN CONTROLLO SONO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE E MAI DI CHI LI ABBATTE (a differenza dell'attività venatoria).

REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 1

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

Destinazione dei capi abbattuti in caccia o in controllo (Allegato tecnico)

Gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

- a) autoconsumo da parte del cacciatore;
- b) cessione diretta;
- c) "commercializzazione", ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni"

Per gli ungulati abbattuti nell'ambito di Piani di controllo l'unica destinazione ammessa è il conferimento presso un centro di lavorazione carni.

Il conferimento presso un "Centro di lavorazione delle carni" deve avvenire con le seguenti modalità:

- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e intestino e trasportato in un "Centro di lavorazione della selvaggina" accompagnato dai visceri ben identificabili (organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché trachea ed esofago) e scortato da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo dell'abbattimento;

- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro di lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga esaminato, subito dopo l'uccisione, da una "persona all'uopo formata" che allega alla carcassa una dichiarazione numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, **si attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame**, a seguito del quale **non sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne presentava un rischio per la salute**; nel caso del cinghiale testa e diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.

Per "**personale formato**" s'intende **chiunque abbia seguito lo specifico corso formativo ai sensi** dell'Allegato III, Cap. 1 Sez. IV, **del Reg. (CE) n. 853/2004**.

La refrigerazione dei capi deve iniziare nel più breve lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C.

Per facilitare le operazioni di raffreddamento le carcasse, nell'impossibilità di essere avviate immediatamente ad un Centro di lavorazione, potranno essere trasportate temporaneamente in un "centro di sosta o centro di raccolta" autorizzato ai sensi della L. 283/1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" o registrato ai sensi del Reg.(CE) 852/2004.

È considerato centro di sosta o centro di raccolta anche un "**Punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti**" ... o una "**Casa di caccia**" con pareti e pavimenti facilmente lavabili, dotato di acqua potabile, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non

accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri scarti non destinati al consumo umano.

Nei centri di raccolta (o di sosta) devono essere rispettati i requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi conferiti, al fine della rintracciabilità.

Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor Coypus*)

MOTIVAZIONI

Impatto sulle biocenosi

Il sovrappascolamento attuato dalle nutrie provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un habitat di grande valore per l'Emilia-Romagna.

L'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa locale di intere stazioni di **Ninfie** *Nymphaea* spp., di **Canna di palude** *Phragmites* spp. e di **Tifa** *Typha* spp., e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti come il **Tarabuso** *Botaurus stellaris*, il **Falco di palude** *Circus aeruginosus* e il **Basettino** *Panurus biarmicus*.

La distruzione dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, della **Gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus*, del **Germano reale** *Anas platyrhynchos* ma soprattutto del **Mignattino piombato** *Chlidonias hybridus* la cui popolazione italiana è concentrata in Emilia-Romagna ed in particolare nelle zone umide della pianura bolognese.

Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro con dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali.

Un soggetto adulto si nutre di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate.

Le piante coltivate sono generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione, risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee.

barbabietola da zucchero - riso - orticole

Rischi idraulici

Scava gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri compromettendo la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene.

Ciò assume un rilievo maggiore se nelle medesime arginature sono presenti tane di altre specie fossorie quali il tasso l'istrice o la volpe.

La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie.

Di norma le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale.

Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde.

ZONE RURALI: competenza Regione, Parchi e Pol. prov.

ZONE URBANE: competenza dei Comuni

Gli interventi di controllo sulla nutria, in quanto specie alloctona e non tutelata dalla legge n. 157/1992, sono finalizzati alla eradicazione della specie, e quindi non è prevista la “prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici”.

Per limitare l'impatto della specie sugli argini vengono coinvolti i **Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzi di Bonifica**. I gestori possono richiedere alla Provincia il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato, dopo la rimozione delle nutrie devono disporre la chiusura delle medesime tane.

Per mitigare l'impatto sulle colture agricole l'agricoltore proprietario o conduttore del fondo può intervenire direttamente, se in possesso dei requisiti richiesti, o tramite coadiutore di sua fiducia, **dandone comunicazione** alla Provincia o inoltrando richiesta di intervento (o all'Ente Parco).

Per la salvaguardia della **biodiversità** gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 intervengono direttamente o richiedono l'intervento alla Provincia.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

Cattura mediante gabbie-trappola

Metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori.

Devono avere dimensioni adeguate, apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco), matricola identificativa apposta a cura della Provincia o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.

CHI CATTURA CON LE GABBIE?

- guardie forestali (carabinieri forestale)
- guardie comunali munite di licenza di caccia (pol. municipale)
- coadiutori anche senza licenza di caccia purchè abilitati
- personale degli enti delegati alla tutela delle acque (AIPO, Consorzi Bonifica) purché abilitato
- agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione o coadiutori di loro fiducia
- guardiaparco

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno.

Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

La **soppressione delle nutrie catturate nelle gabbie** deve avvenire nel minor tempo possibile mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro effettuata dai soggetti abilitati;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio;
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I privati e i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.

Abbattimento diretto con arma da fuoco

DA CHI PUO' ESSERE ESEGUITO?

- polizia provinciale, "guardie forestali", "guardie comunali" munite di licenza di caccia
- guardiaparco
- coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati dotati di giubbotto ad alta visibilità
- agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, dotati di giubbotto ad alta visibilità

- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal calendario.

Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa

Parchi regionali e Riserve regionali

- il controllo può essere esercitato tutto l'anno mediante l'uso di gabbie-trappola;
- è vietato l'abbattimento delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione;
- nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione.

Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione di cui alla L.R. n. 8/1994

- tutto l'anno cattura con gabbia-trappola e soppressione con i metodi sopraindicati;
- abbattimento con arma da fuoco, attuato dai soggetti di cui sopra, che può essere effettuato tutto l'anno, tranne nelle zone umide incluse nei siti nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 15 marzo. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico di cui alla LR n. 6/2005

Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994 (Oasi, ZRC, Centri pubblici di riproduzione fauna selvatica)

- tutto l'anno cattura con gabbia-trappola e soppressione con i metodi sopraindicati;
- abbattimento con arma da fuoco dal 1 agosto – 15 marzo e deve essere attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3 e b4 (polizia provinciale, coadiutori, agricoltori).

Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici

Territori cacciabili (ATC, AFV e ATV)

- cattura con le gabbie e successiva soppressione tutto l'anno;
- abbattimento con arma da fuoco tutto l'anno
 - polizia provinciale, guardie forestali e guardie comunali munite di licenza di caccia;
 - **coadiutori** titolari di licenza di caccia dotati di giubbotto ad alta visibilità **anche nelle giornate di silenzio venatorio e nei periodi preclusi all'attività venatoria**;
 - **agricoltori** in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, o da coadiutore di loro fiducia, nei terreni in proprietà o conduzione dotati di giubbotto di ad alta visibilità;

- Abbattimento durante l'esercizio dell'attività venatoria da parte dei cacciatori limitatamente ai territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari indicati dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio).

Aree urbane

Comuni attivano il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola anche avvalendosi di imprese di disinfezioni che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato.

Eventuali ed eccezionali interventi diversi da quello indicati potranno essere attuati dalle Polizie provinciali, qualora ne rilevino la fattibilità, su richiesta del Sindaco.

Smaltimento delle carcasse

La nutria abbattuta con arma da fuoco che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare può essere lasciata in loco.

Le nutrie catturate con le trappole ed abbattute con arma da fuoco possono essere sotterrate in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi.

GLI ABBATTIMENTI DEVONO AVVENIRE SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITÀ DELLA POLIZIA PROVINCIALE.

Ogni uscita in controllo va registrata nel programma regionale "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo".

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 14 MAGGIO 2018, N. 722

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DELLO STORNO (STURNUS VULGARIS) - ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992

- **fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12,**
- **dal 1° aprile al 30 novembre**
- **tutti i giorni della settimana, martedì e venerdì inclusi, dall'alba a un'ora dopo il tramonto.**

L'abbattimento è consentito esclusivamente **all'interno degli appezzamenti, o al massimo a 100 m dai confini, in cui sono presenti colture sensibili.**

La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da storno, nei frutteti e nei vigneti deve essere presente il frutto pendente.

Nelle colture interessate devono essere stati messi in atto sistemi di prevenzione che tuttavia hanno un'efficacia molto limitata nel tempo **se non accompagnate da esperienze negative successive all'allarme.**

E' vietato qualunque tipo di richiamo

È consentito l'uso di rapaci, anche a scopo di abbattimento, ad opera di falconieri autorizzati al controllo nei periodi indicati per l'abbattimento con arma da fuoco.

Sono consentiti spari a scopo dissuasivo senza abbattimento (spari a salve).

Metodi di prevenzione danni da storno

- nastri olografici riflettenti
- specchietti
- reti di protezione
- sagome di falco
- palloni predator
- sistemi vocali di allontanamento (distress call)
- ultrasuoni
- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)
- radio costantemente accese
- dissuasori ottici
- copertura con reti
- palloni ad elio
- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo

CHI ATTUA I PIANI DI CONTROLLO ALLO STORNO?

- Polizia Provinciale che si può avvalere dei
 - proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità;
 - coadiutori abilitati;
- Carabinieri forestali;
- Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia.

I proprietari o conduttori dei fondi e i coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo devono indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità, secondo le modalità e avente le caratteristiche definite dalla Polizia provinciale competente per territorio.

Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Interramento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente.

Incenerimento

Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco.

E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione (perché non se ne ha la proprietà)

Numero di storni abbattibili nel 2018

in Emilia-Romagna 25.000

a Modena 12.500

Eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili saranno oggetto di richiesta motivata ad ISPRA

Le operazioni di prelievo verranno attivate:

- su richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo che abbia messo in atto i sistemi di prevenzione compilando il modulo presente nel sito della Polizia Provinciale;
- a seguito di richiesta del Serv. Territoriale Regionale con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati

Gli operatori devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di infortuni subiti o danni che possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Siti della Rete Natura 2000

- abbattimento esclusivamente **all'interno degli appezzamenti** interessati (e non nel raggio di 100 m)
- è **vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo** entro 150 metri dalle rive più esterne delle **zone umide** naturali e artificiali (con esclusione dei maceri)

Ogni uscita va registrata nel programma regionale "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo".

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 28 MAGGIO 2018, N. 810

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEI CORVIDI (CORNACCHIA GRIGIA - CORVUS CORONE CORNIX, GAZZA - PICA PICA, GHIANDAIA - GARRULUS GLANDARIUS) - ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992

FINALITA'

- ridurre i danni su frutteti, colture orticole e specializzate (periodi di semina/impianto della coltura e nella fase dalla post fioritura al raccolto);
- antipredatoria (limitare la predazione sulle nidiate di alcune specie di fauna selvatica stanziale).

MONITORAGGIO SANITARIO

per la sorveglianza sulla West Nile e il Virus Usutu su tutta la pianura dell'Emilia-Romagna.

METODI ECOLOGICI (prevenzione): scarsissima efficacia

Metodi di prevenzione danni da corvidi

- nastri olografici riflettenti
- specchietti
- reti di protezione
- sagome di falco
- palloni predator
- sistemi vocali di allontanamento (distress call)
- ultrasuoni
- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)
- radio costantemente accese
- dissuasori ottici
- copertura con reti
- palloni ad elio

Non si dispone, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture.

Il controllo numerico dei corvidi con **finalità anti-predatorie** non è compatibile con il simultaneo svolgimento di immissioni faunistiche finalizzate al prelievo venatorio.

Gli istituti faunistici (AR degli ATC, ZRC, AFV) che intendono avvalersi del piano di controllo devono rinunciare a questa possibilità per tutto il periodo di attuazione 2018-2022.

METODI DI CATTURA: SELETTIVI

- **trappola Larsen** da utilizzarsi durante la fase di nidificazione e di cure parentali primaverili, da posizionarsi nelle vicinanze dei nidi abitati dai corvidi durante la loro fase territoriale;
- **trappola Letter-Box** da utilizzarsi prevalentemente nelle aree di pasturazione e comunque in zone aperte;

controllo giornaliero delle trappole attive (possibilmente a metà giornata) e fornitura di cibo e acqua ai richiami

Poiché in natura la cornacchia ha un comportamento dominante sulla gazza scacciando quest'ultima dai propri territori, l'impiego di una gazza come richiamo può consentire di catturare anche esemplari di cornacchia grigia.

abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 soprattutto per la riduzione degli asporti di frutta da parte della Ghiandaia che, non difendendo attivamente il territorio riproduttivo, rende vano l'impiego di gabbie-trappola:

- rigorosamente su animali al di fuori dei nidi;
- entro 200 m dalle colture sensibili ai danni da corvidi ed in particolare nei frutteti, nelle colture orticole o specializzate. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da corvidi;
- in forma vagante o da appostamento. È consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili, nonché di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

La Polizia Provinciale usa le armi da fuoco - con tiro rigorosamente fuori dal nido - senza limitazione di ambiti, periodi e orari.

Periodo in cui si manifestano i danni

- **piante da frutto: dalle prime fasi di sviluppo del frutto fino alla raccolta**
- **per le colture erbacee e ortive: nella fase di semina e di maturazione**

Finalità di limitare i danni alle colture: gli abbattimenti si effettueranno dal **1° marzo al 31 ottobre** (periodi di semina/impianto della coltura e dalla fioritura al raccolto).

Su autorizzazione dello STACP gli interventi possono essere praticati in periodi diversi per colture passibili di danno.

finalità anti-predatorie: negli istituti pubblici e privati di produzione e protezione e nelle AFV **dal 1° marzo al 31 agosto**

CHI ATTUA I PIANI DI CONTROLLO AI CORVIDI?

- Polizia Provinciale che si può avvalere dei
 - proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità;
 - coadiutori abilitati;
- Carabinieri forestali;
- Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia.

I proprietari o conduttori dei fondi e i coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo devono indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità, secondo le modalità e avente le caratteristiche definite dalla Polizia provinciale competente per territorio.

Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

- È possibile la cessione di esemplari vivi catturati ad altri coadiutori per l'utilizzo come richiamo nelle trappole.
- Uccisione mediante disarticolazione delle vertebre cervicali
- Interramento ad una profondità di almeno 50 cm in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente.
- Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco.

E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione

Numero di corvidi abbattibili nel 2018 a Modena

Cornacchia	Gazza	Ghiandaia
5.000	13.500	3.500

Eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili saranno oggetto di richiesta motivata ad ISPRA

Le operazioni di prelievo verranno attivate:

- su richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo compilando il modulo presente nel sito della Polizia Provinciale;
- a seguito di richiesta del Serv. Territoriale Regionale con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati;
- a seguito di richiesta del Serv. Territoriale Regionale per l'attivazione del controllo con finalità antipredatorie negli istituti di gestione faunistico-venatoria che lo abbiano previsto nei propri piani annuali di gestione.

Gli operatori devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di infortuni subiti o danni che possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Siti della Rete Natura 2000

- abbattimento esclusivamente **all'interno degli appezzamenti** interessati (e non nel raggio di 200 m);
- è **vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo** entro 150 metri dalle rive più esterne delle **zone umide** naturali e artificiali;
- nelle zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti.

Ogni uscita va registrata nel programma regionale "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo".

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2018, N. 110

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEL COLOMBO O PICCIONE DI CITTA' (COLUMBALIVIA FORMA DOMESTICA - ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992) 2018-2022

ZONE URBANE: competenza Comune (coordinamento della Polizia municipale)

- decoro urbano
- motivi sanitari
- tutela del patrimonio storico-artistico

ZONE RURALI: competenza Pol. Prov.

- danni alle colture agricole
- danni alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie per uso alimentare e zootecnico

Metodi di prevenzione danni da piccione

- nastri olografici riflettenti
- specchietti
- reti di protezione
- sagome di falco
- palloni predator
- sistemi vocali di allontanamento (distress call)
- ultrasuoni
- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)
- radio costantemente accese
- dissuasori ottici
- copertura con reti simulantigrandine
- palloni ad elio
- gabbie di cattura
- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo

FALCHI ADDESTRATI per allontanare i piccioni (preferibilmente di rapaci appartenenti a specie autoctone)

PIANO DI PRELIEVO: modalità

- **fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12** caricata a munizione spezzata in prossimità di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo;
- anche da **appostamento temporaneo**, è consentito l'uso di **stampi**, sagome, zimbelli, giostre o girelli con funzione di richiamo;
- **dall'alba al tramonto.**

In caso di difficoltà di sparo per problemi di sicurezza o per eccessiva vicinanza di strutture potenzialmente danneggiabili o per eccessivo rumore possono essere impiegate reti o gabbie-trappola selettive di cattura attivate con esca alimentare (granaglie).

Le gabbie di cattura devono essere dotate di matricola identificativa fornita dalla Provincia

CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE GABBIE

ZONE RURALI

il controllo va attuato in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta di colture suscettibili di asporto da colombo.

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle, magazzini di stoccaggio di granaglie l'intervento potrà durare tutto l'anno onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

CHI ATTUA I PIANI DI CONTROLLO AL PICCIONE?

- Polizia Provinciale che si può avvalere dei
 - proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità;
 - coadiutori abilitati;
- Carabinieri forestali;
- Polizia Municipale muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia.

I proprietari o conduttori dei fondi e i coadiutori durante lo svolgimento delle attività di controllo devono indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità

Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

- Interramento ad una profondità di almeno 50 cm nei terreni compattati a non meno di 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.
- Incenerimento

E' vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione

Gli operatori devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di infortuni subiti o danni che possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

NON C'E' UN LIMITE NUMERICO DI CAPI DA ABBATTERE

VIGILANZA:

- Polizia provinciale nelle zone rurali
- Polizia municipale nelle zone urbane

Siti della Rete Natura 2000

- dal 15 marzo al 15 luglio è vietato lo sparo in pieno campo;
- è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo entro 150 metri dalle rive più esterne delle zone umide naturali e artificiali;

Ogni uscita va registrata nel programma regionale "Sistema automatico di registrazione per i piani di controllo".

Sito istituzionale

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/controllo-della-fauna-selvatica>